ORIGINALE

AVV. ELENA BISIO
Corso Vinzaglio n. 2 - 10121 Torino
tel 011 549818 fax 011 542548 mob. 334 2407608
e-mail: elena.bisio@avvocatobisio.it
pec: elenabisio@pec.ordineavvocatitorino.it

ECC.MO TRIBUNALE DI ASTI

~~CANCELLERIA FALLIMENTARE~~

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO **- PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEI BENI EX ART. 14 TER -**

~~**PROCEDURA VG. N. 1352/2018**~~

CAVALLERO Andreino, nato ad ASTI il 09/02/1956, CF: CVLNRN56B09A479L, residente in Asti, via Conte Verde rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Elena Bisio (CF: BSILNE76D64L219Z, pec: elenabisio@pec.ordineavvocatitorino.it) e dall'avv.Guido Marinetti, (CF: MRNGDU61L05H811S, pec marinetti.guido@ordineavvocatiasti.eu) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Asti, Via Pelletta, 18, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, ai sensi dell'art. 170 cpc, al seguente numero di fax 0141 356910 o via e-mail all'indirizzo elena.bisio@avvocatobisio.it ovvero marinetti.guido@gmail.com ovvero tramite pec agli indirizzi di posta elettronica certificata epigrafati, per delega in calce al presente atto

PREMESSO CHE

1. L'istante ha formulato in data 3.02.2018 istanza di nomina di un OCC all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (di seguito: ODCEC) di Asti (ricorso n. 7/2018 – v. **doc. 1**);
2. a seguito di detta istanza, il Referente dell'OCC presso l'ODCEC di Asti ha nominato la dott.ssa Marinella Maschio per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi di cui alla legge 27/01/2012 n. 3 (**doc. 2**);
3. l'esponente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. 3/2012;

4. l'instante aveva ed ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L. n. 3/2012, in particolare di richiedere la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 al fine di superare la crisi da sovraindebitamento in cui versa;
5. ai sensi degli artt. 9, commi I e III, e 14 ter della L. 3/2012, la presente domanda è corredata dalla documentazione prevista dalla legge regolatrice e la sussistenza dei requisiti è attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla **relazione particolareggiata** predisposta dall'OCC nominato dott.ssa Maschio, contenente quanto previsto dall'art. 14 ter comma III L. 3/2012 (**doc. 3**);
6. la documentazione a corredo dell'istanza, consegnata all'OCC nominato e visionata da quest'ultimo, ha permesso la ricostruzione della situazione economica patrimoniale dell'instante;
7. sussistono i requisiti soggettivi per l'ammissibilità alla procedura, essendo l'esponente persona fisica non soggetta alla procedura concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 RD 267/1942;
8. l'instante non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012;
9. l'instante si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle proprie obbligazioni.

***

Tutto ciò premesso, il sig. Andreino Cavallero presenta la seguente domanda di liquidazione del patrimonio, così strutturata:

1. le cause dell'indebitamento
2. la situazione debitoria

3. la situazione reddituale e patrimoniale
4. gli atti di disposizione degli ultimi 5 anni
5. il nucleo famigliare, le spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia ed il residuo disponibile
6. la proposta di piano di liquidazione.

***

1. Le cause dell'indebitamento

Il signor Cavallero ha pesantemente risentito della crisi del settore manifatturiero in cui opera.

Ad aggravare la situazione tra il 2013 ed il 2014 si verificarono degli eventi negativi relativi alla sua **attività lavorativa**, che hanno causato un decremento notevole dei propri redditi; infatti sono venuti meno nell'arco di poco tempo i seguenti contratti di collaborazione:

• Con la BOBINO E GALANDRINO di Canelli: cessazione del rapporto lavorativo determinata da questione di errata progettazione di macchinari fatta internamente a detta azienda e conseguente riorganizzazione della stessa, con cambio dei fornitori; tale rapporto assorbiva gran parte dell'impegno lavorativo del sig. Cavallero, che per dedicarvisi aveva dovuto rinunciare ad altre commesse;

• Con la ditta GAMA di Castellazzo Bormida: cessazione del rapporto causata dal concordato preventivo, intervenuto nel 06/2013, con conseguente interruzione della collaborazione;

• Con ditta TELEROBOT di Alessandria: cessazione del rapporto causata dal concordato preventivo, intervenuto nel 07/2014, con conseguente interruzione della collaborazione

• con la ditta PAVENTA di Castell'Alfero: cessazione causata dalla riorganizzazione societaria e forte ridimensionamento dell'impresa (che è passata da 100 dipendenti a 30

dipendenti), nel 2014.

Nel 2014-2015 inoltre il sig. Cavallero è rimasto senza lavoro, e solo successivamente ha ripreso l'attività.

Inoltre **sul fronte familiare e personale** il Sig. Cavallero nel 1997, grazie anche ad un'attività lavorativa promettente, aveva acquistato la casa di via Conte Verde ad Asti, che era di proprietà della suocera, e ove tuttora abita con la famiglia a far data dal 2000. Per l'acquisto e la ristrutturazione il sig. Cavallero contrasse un mutuo con la banca CR ASTI.

Nello stesso periodo acquistò anche l'alloggio in via Salvo d'Acquisto ad Asti, dove ci andò ad abitare la suocera, e per tale acquisto contrasse un mutuo con la banca CR ASTI.

Nel 2002 la suocera venne a mancare dopo una lunga malattia, durante la quale il sig. Cavallero e la moglie dettero la loro completa disponibilità sia di presenza che economica.

Per far fronte alle varie esigenze determinate dalla descritta situazione familiare, e complice la relativa facilità di accesso al credito di quegli anni, l'esponente ebbe a contrarre debiti con altri istituti di credito (SAN PAOLO, BANCA INTESA, CRT-TO, BANCA REGIONALE EUROPEA), tutti estinti fra il 2003- 2010.

Consta che l'odierna situazione di sovraindebitamento in cui versa il sig. Cavallero non può ritenersi colpevole.

Non solo i debiti in essere sono stati contratti per esigenze lavorative e familiari e non per mantenere un tenore di vita sovradimensionato rispetto alla capacità economica del soggetto (non consta che egli o la sua famiglia abbiano sperperato in viaggi, beni di lusso, gioco d'azzardo et similia), ma il sig. Cavallero ha altresì dato dimostrazione, negli anni, della volontà di far fronte ai debiti contratti, come dimostra, fra il resto, la presentazione nel 2017 di istanza di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo da

Agenzia Entrate Riscossione (per ritardati o omessi versamenti di imposte dovuti a mancanza di liquidità). Tale istanza purtroppo non è stata coltivata esclusivamente per mancanza di fondi.

Tanto premesso, si ritiene sussistere nel caso di specie il requisito della meritevolezza di cui alla Legge 3/2012, potendosi essa ravvisare, come chiarito dalla giurisprudenza, ogni qualvolta l'instante, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter pagare ogni debito alla scadenza e quando la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria risulti non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali (v. ex multis TRIB Udine 4 gennaio 2017).

Il sovraindebitamento "senza colpa" ricorre quindi in tutti quei casi in cui il soggetto rimane "vittima" di una avversa evenienza economica o, comunque, di uno sfortunato accadimento "umano" che ha compromesso la capacità di produrre reddito ovvero reso quest'ultimo non più adeguato alle sopravvenute esigenze personali e familiari.

Si evidenzia, in ogni caso che, vertendosi nella specie in procedura liquidatoria ex art. 14 ter della L. 3/2012, prevista e disciplinata come procedura autonoma, alternativa al piano del consumatore e all'accordo, il merito della valutazione di MERITEVOLEZZA del debitore non deve necessariamente intervenire già nella fase preliminare volta a consentire l'accesso alla procedura ma nella successiva, quanto eventuale, richiesta di esdebitazione del debitore.

2. La situazione debitoria

La situazione debitoria ammonta a complessivi € 715.942,62.

Di seguito il dettaglio:

Debiti affidati ad Agenzia Entrate Riscossione	**486.880,45**
di cui	
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR. PROV.LE	431.761,89
INPS SEDE ASTI	7.411.94
ALTRI TRIBUTI	47.706,62
Istituti di credito	**229.062,17**
Cassa di Risparmio di Asti	229.062,17
Totale Passività	**715.942,62**
(cui sono da aggiungersi le Spese della presente procedura)	

A carico dell'esponente e della moglie Tarasco Anna Maria pende procedura esecutiva immobiliare avanti a codesto Tribunale, RGE n. 82/2011 (creditore procedente C.R. Asti spa), sospesa con provvedimento del GE dott. P. Perfetti del 10.04.2018 "*in attesa degli esiti del procedimento ex L. 3/2012*". Circa la sorti del credito azionato da CR Asti si tornerà *infra* (come si dirà, e come documentato anche nella relazione dell'OCC, il debito è stato accollato da un terzo – sig.ra Tarasco Anna Maria - ed è intervenuto accordo transattivo per la definizione del medesimo, sicché unico creditore in procedura rimane Agenzia Entrate Riscossione per i debiti erariali e contributivi di cui alla tabella che precede) (NB: *Circa l'entità esatta del debito affidato ad Agenzia Riscossione, si precisa che esso è passibile di modifiche nel tempo, ove considerato al lordo di aggio e interessi di mora, in quanto i carichi scaduti non pagati producono ex lege interessi giornalieri che vanno a modificare via via il totale*).

3. La situazione reddituale e patrimoniale.

Il reddito percepito è di euro 2.480,00 mensile.

Relativamente al patrimonio immobiliare l'esponente è proprietario/intestatario:

- Del 50% dell'immobile di tipo civile, adibito ad abitazione principale sito in Asti, via Conte Verde n. 135, N.C.E.U. Sez. di Asti, Fg. 78, Part. 2931 (già 648), Sub.1, con terreno pertinenziale N.C.T. Sez. di Asti, Fg. 78, Part. 607, 330 mq;

- Del 50% dell'immobile di tipo civile, cat. a/2 sito in Asti (AT), Via Salvo d'Acquisto 5; foglio 78; particella 862, sub.11;

- di 1/3 dei terreni siti in Frinco (AT), censiti a C.T. al Foglio 3, part. 331 (bosco ceduo), Reddito Dom. euro 1,81 e part. 395 (seminativo), Redd. Dom. euro 11,16;

- di un c/c della Banca d'Alba n. 100100065; di un c/c cointestato con la Sig.ra Anna Maria Tarasco n. 1000103119, ed una carta Superflash della Banca Intesa Sanpaolo Spa.

- Autoveicolo Renault Megan Scenic Targa CR 725 LL, anno 2005, km. 290.000

- Autoveicolo FIAT 500 Targa BF 005 CE, anno 1998, km. 125.000

- Motociclo Scooter Targa BE69477, km 5.000.

Relativamente all'immobile adibito ad abitazione della famiglia (via Conte Verde 135) esso è in comproprietà con la coniuge Tarasco Anna Maria in separazione dei beni.

La Sig.ra Tarasco si è accollata il debito ipotecario privilegiato "già CR ASTI ora PRELIOS" per un valore complessivo di Euro 114.531,08 (debito di competenza Cavallero Andreino 50%), rinunciando integralmente, a favore della procedura, al valore di realizzo della quota del 50% dell'immobile, parimenti in comproprietà, di via Salvo d'Acquisto 5, che viene posto in liquidazione per il valore complessivo di € 126.000 (quota Tarasco oggetto di rinuncia a favore della procedura = € 63.000,00), ciò al fine di riscattare la parte del 50% intestata a Cavallero Andreino dell'immobile adibito a prima casa.

4. Atti di disposizione degli ultimi 5 anni.

Non ne sono stati compiuti.

5. Nucleo familiare, spese correnti e residuo disponibile

Il nucleo familiare è composto dall'esponente e dalla moglie la Sig.ra Tarasco Anna Maria.

Le spese necessarie per il sostentamento sono le seguenti:

Retribuzioni		Netto
Dic-18 Stipendio netto	2.480,00	
Gen-19 Stipendio netto	2.480,00	
Feb-19 Stipendio netto	2.480,00	
Media	2.480,00	
SPESE		
Spese condominiali	125,00	
Utenze	385,00	
Trasporti	450,00	
Sanitarie	80,00	
Extra	160,00	
Totale	**1.200,00**	

6. La liquidazione del patrimonio.

Il ricorrente intende mettere a disposizione del ceto creditorio il proprio patrimonio secondo la seguente proposta.

L'ipotesi liquidatoria prevede la cessione dell'immobile di tipo civile, cat. a/2 sito in Asti (AT), Via Salvo d'Acquisto 5; foglio 78; particella 862, sub.11.

Tenuto conto delle premesse, in considerazione del valore patrimoniale dell'immobile adibito a prima casa e posseduto al 50% dal debitore, su cui grava un credito ipotecario privilegiato "già CR ASTI ora PRELIOS" per un valore complessivo di Euro 114.531,08 (debito di competenza Cavallero Andreino 50%), il coniuge del debitore Sig.ra Tarasco Anna Maria, al fine di salvaguardare il diritto alla famiglia, si è accollata l'onere del debito nei confronti del creditore ipotecario privilegiato per Euro 114.351,08, oltre che aver rinunciato integralmente, a favore della procedura, al valore di realizzo della quota del 50% dell'immobile posto in vendita per Euro 63.000,00 (complessivi 126.000), ciò al fine di riscattare la parte di immobile adibito a prima casa.

L'operazione sopra meglio rappresentata prevede lo stralcio del credito Prelios in capo al debitore Andreino Cavallero per Euro 114.531,08, l'apporto a favore della procedura del realizzo di vendita dell'immobile di proprietà della Sig.ra Tarasco per Euro 63.000,00, per un valore complessivo a favore della procedura di Euro 177.531,08, ben superiore al

valore corrispondente alla quota del 50% dell'immobile espresso nella perizia del Tribunale.

Per questa ragione il valore dell'immobile adibito a prima casa, così come il debito nei confronti di Banca Prelios, sono stati evidenziati a livello meramente figurativo.

Riassumendo si ha quindi la seguente situazione:

ATTIVO DELLA PROCEDURA	
50% dell'immobile di tipo civile, cat. A/2, sito in Asti (AT), via Salvo d'Acquisto 5, Fg 78,pet. 863 sub 11	63.000,00
Rinuncia da parte della sig. Tarasco A.M._del 50% del suddetto immobile	63.000,00
Vendita autoveicolo Renault Megan Scenic Targa CR 725 LL	1.000,00
Vendita autoveicolo FIAT 500 Targa BF 005 CE	500,00
Vendita Ciclomotore Scooter BE69477	400,00
TOTALE	**127.900,00**

Il debito complessivo gravante – ai fini del presente piano – è pari ad € 488.265,66, che si propone venga così liquidato:

Creditori	**Importo**	**Importo da liquidare**
Debiti Verso Agenzia delle Entrate e Riscossioni	**488.265,66**	**78.243,38**
Tributi in definizione agevolata		
Tributi	455.570,91	45.575,71
Aggio e diritti	31.765,08	31.765,08
Interessi	0,00	0,00
Tributi non in definizione agevolata		
Tributi	902,59	902,59
Aggio e diritti	0,00	0,00
Interessi	27,08	0,00
Totale	**488.265,66**	**78.243,38**

Gli importo riportati in tabella nella colonna di destra sono ricavati, in applicazione dei criteri di cui al DL 119/2018 ed alla legge 145/2018, stornando sanzioni ed interessi di mora e calcolando il 10% del tributo, mentre l'aggio ed i tributi non definibili in via agevolata sono stati computati al 100%.

Alle somme di cui sopra va aggiunto l'importo da liquidare, in prededuzione, all'OCC nominato ed al liquidatore nominando.

Nel riparto non vengono presi in esame né il debito bancario di euro 114.531,08 e neanche il credito relativo, dato dall'accollo di tale importo da parte della Sig.ra Tarasco Anna Maria, e risultano pertanto evidenziati solo a livello figurativo, per le ragioni che si sono sopra illustrate.

Si consideri altresì che l'importo del debito facente capo ad Agenzia Riscossione viene abbattuto ex lege al 10% dell'imponibile in caso di apertura della presente procedura nei termini di cui alla L. 145/2018.

In definitiva, quindi, la proposta di liquidazione presentata dal sig. Cavallero prevede:

- il pagamento, integrale ed in prededuzione, delle spese di procedura: compenso e rimborso spese per il Professionista facente funzioni di O.C.C., Dott.ssa Maschio Marinella determinato, di concerto con lo stesso Professionista, ai sensi del D.M. n. 202/2014, salva diversa liquidazione da parte di Codesto Ill.mo Tribunale ed il pagamento del 10% dei debiti tributari, nonché il pagamento degli aggi e diritti dell'Agente della Riscossione, dei debiti verso gli istituti di credito e degli altri debiti.
- Quanto alle somme da destinare a ciascun creditore, vale quanto sopra argomentato, e precisamente che allo stato non è possibile individuare i valori di soddisfacimento dei crediti vantati dai singoli creditori che risultano non soddisfatti dalle vendite immobiliari, in quanto le variabili da considerare, allo stato, non permettono di fare una precisa previsione delle somme loro attribuibili. Ne deriva che, allo stato, nella presente istanza, si può indicare solamente un'ipotesi di realizzo immobiliare, sempre nei limiti delle somme ad oggi non definibili da decurtare dagli incassi (spese di procedura, compensi per la procedura esecutiva ecc....), con la precisazione che la vendita dell'immobile di tipo civile, cat. a/2 sito in Asti (AT), Via Salvo d'Acquisto 5; foglio 78,

particella 862, sub.11, per euro 126.000,00, risulta soddisfare l'intero asse creditorio, così come rideterminato in applicazione del contenuto comma 188 della legge 145/2018 , il quale prevede, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 189 della manovra, l'apertura della procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 3/2012.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Andreino CAVALLERO, rappresentato e difeso *ut supra*,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Asti, affinchè, ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012 Voglia, con decreto:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione, al fine del soddisfacimento dei creditori, con le modalità di legge, mediante la liquidazione del patrimonio disponibile immobiliare e mobiliare e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei 4 anni successivi all'apertura della procedura di liquidazione;
- nominare a tal fine un liquidatore;
- disporre, ai sensi dell'art. 14 quinquies, comma II, L. 3/2012, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- sospendere le azioni individuali che nelle more del decreto ut supra i creditori potessero attivare;
- stabilire idonea forma di pubblicità della presente domanda di liquidazione e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto nei registri immobiliari a cura del liquidatore;
- ordinare la consegna o il rilascio dei beni oggetto di procedura di liquidazione autorizzando il debitore e la propria famiglia ad utilizzarli sino alla

vendita/assegnazione, dalla diversa determinazione;

- ammettere la soddisfazione in prededuzione dei compensi spettanti al professionista incaricato OCC, alla scrivente difesa, nonchè al nominando liquidatore;
- disporre ogni altro provvedimento che la SV ill.ma ritenga opportuno adottare.

Si allegano:

1) istanza di nomina OCC;
2) provvedimento di nomina OCC dott.ssa Marinella Maschio
3) relazione OCC;
4) allegati alla Relazione dell'OCC.

Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed integrare in quanto occorra.

Si precisa che gli allegati sub 4) includono i documenti richiesti ex art. 9 commi 2 e 3 L. 3/2012, fra cui:

- certificato stato di famiglia (all. 004);
- visura protesti (all. 005);
- analisi rischi creditizi (all. 006);
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (all. 007, 008, 009);
- certificato carichi pendenti (all. 013);
- elenco carichi affidati ad AdER (all. 014)

mentre l'elenco dei creditori con il dettaglio delle somme dovute e l'indicazione dei beni mobili ed immobili posseduti è inserito nel corpo della presente istanza, rispettivamente al § 2 ed al § 3, e nella relazione OCC, cui sono allegate altresì le visure degli immobili.

Torino-Asti, 24 aprile 2019

Avv. Elena Bisio

Avv. Guido Marinetti

Depositato nella Cancelleria del Tribunale, 26/4/19

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO area 3-F2
(Dr.ssa Maria Miele)